

Articolo 25

Valutazione dell' idoneità e dell' adeguatezza e comunicazione ai clienti

Comma 2. Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l'impresa di investimento ottiene le **informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze** del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo **specifico di prodotto o servizio**, alla **sua situazione finanziaria**, tra cui la **capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento**, inclusa la sua **tolleranza al rischio**, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.